

Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2026, n. 6-2534

**Legge regionale n. 1/2019, Titolo V "Contrasto alle frodi agroalimentari". DM MATTM 8 novembre 2017. Approvazione del "Programma d'intervento del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare (SAA) per l'anno 2026" e del "Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi Geneticamente Modific..**



Seduta N° 160

Adunanza 11 MAGGIO 2026

Il giorno 11 del mese di maggio duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

#### **DGR 6-2534/2026/XII**

#### **OGGETTO:**

Legge regionale n. 1/2019, Titolo V “Contrasto alle frodi agroalimentari”. DM MATTM 8 novembre 2017. Approvazione del “Programma d’intervento del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare (SAA) per l’anno 2026” e del “Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del Piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi Geneticamente Modificati per l’anno 2026”. Spesa complessiva euro 101.357,80.

A relazione di: (Bongioanni), Marrone

Premesso che la legge regionale n. 1/2019, al Titolo V “*Contrasto alle frodi agroalimentari*”, agli articoli da 51 a 55, in sostituzione della previgente legge regionale n. 39/1980:

- ha costituito “*un sistema per il contrasto delle frodi agroalimentari e delle pratiche ingannevoli adottate nella produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio, mediazione, commercializzazione dei prodotti agroalimentari, uso della designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti ed elusione delle normative settoriali, europee, statali e regionali ivi comprese quelle relative ai contributi e aiuti*”, istituendo presso la struttura competente in materia di agricoltura, l’Ufficio regionale di coordinamento del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare (SAA), disciplinandone le competenze in materia di vigilanza e controllo;
- a seguito della modifica introdotta dalla legge regionale n. 25/2021, il personale addetto al SAA, dotato della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è trasferito nella dotazione organica della Regione ed assegnato alla struttura competente in materia di repressione delle frodi agroalimentari. Contestualmente, presso l’Ufficio di coordinamento viene istituito il SAA regionale, con compiti di vigilanza e controllo disciplinati dalla medesima legge;
- demanda all’Ufficio regionale di coordinamento (articolo 55), tra le altre attività, il compito di

garantire “...l’attuazione del presente titolo [V] mediante il coordinamento e la supervisione delle funzioni svolte dai SAA di cui all’articolo 54, comma 3” in particolare per quanto riguarda l’organizzazione e il coordinamento delle attività di contrasto alle frodi e di monitoraggio della produzione agroalimentare;

- prevede che l’attuazione del Titolo V, coordinata e supervisionata dall’Ufficio di coordinamento, sia orientata dalla Giunta regionale attraverso l’approvazione di un “*programma annuale di intervento del SAA*” (articolo 53, comma 1, lettera c);
- stabilisce che “*la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, con propria deliberazione [...] adotta le disposizioni attuative del presente articolo*” (articolo 53, comma 2).

Richiamato che l’articolo 109 “*Norme transitorie*” della medesima legge regionale n. 1/2019, al comma 1, prevede che “*gli atti amministrativi adottati in attuazione della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 - Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli -, nonché le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 3 quater della L.R. 39/1980 adottate con deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 1997, n. 7-22589, si applicano fino alla data di approvazione della deliberazione di cui all’articolo 53, comma 2*”.

Premesso, inoltre, che:

- con il decreto 8 novembre 2017, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE), di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (oggi Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – MASAF), in attuazione dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 224/2003, è stato adottato il Piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- il suddetto “*Piano generale*”, finalizzato a programmare e coordinare l’attività ispettiva, a garantire il flusso di informazioni tra amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché ad assicurare un’adeguata informazione al pubblico anche mediante la pubblicazione dei risultati delle attività sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, trova attuazione tramite Programmi Operativi Nazionali annuali, sulla base dei quali ciascuna Regione predispose il proprio Programma Operativo Regionale annuale, in coerenza con le linee di attività e i criteri definiti a livello nazionale;
- a partire dal 2018 (DGR n. 19-6685 del 29 marzo 2018), sono state affidate al Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare (SAA) le competenze regionali in ordine all’attuazione dei Programmi Operativi Regionali annuali di cui al decreto 8 novembre 2017, nell’ambito delle funzioni di vigilanza e controllo attribuite dalla normativa statale e regionale vigente.

Richiamata la DGR n. 1-1008 del 22 aprile 2025, di approvazione del “Programma d’intervento del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare per l’anno 2025”, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 1/2019, e del “Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del Piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di Organismi Geneticamente Modificati per l’anno 2025”, la cui attuazione è stata demandata, in coerenza con la DGR n. 19-6685 del 29 marzo 2018, alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura”, avvalendosi dell’Ufficio di coordinamento del SAA.

Preso atto che:

- in attuazione al “*Piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati*” (DM 8 novembre 2017), il Ministero ha predisposto il Programma Operativo Nazionale (PON) per il 2026, pubblicato sul sito istituzionale del MASE. Sul medesimo Programma è stata resa informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 gennaio 2026, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 281/1997 (Repertorio n. 2/CSR del 15 gennaio 2026);

- il PON 2026, in particolare, prevede che: *“Le analisi di controllo dei campioni prelevati durante le ispezioni verranno eseguite dai laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM) o da eventuali ulteriori laboratori ufficiali designati dalle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Il supporto tecnico-scientifico è assicurato dai laboratori della rete NILO”* ed individua, attraverso il Centro di riferimento nazionale per la ricerca di OGM (CROGM), la rete NILO come rete di laboratori deputata alla definizione degli standard di laboratorio relativi alle analisi biomolecolari collegate alle attività previste in applicazione del più volte citato DM 8 novembre 2017.

Preso atto, inoltre, che durante la seduta dell'8 ottobre 2025 (convocata con nota prot. MASE.U.171804 del 18 settembre 2025), del *“Tavolo di coordinamento per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM”*, istituito con decreto direttoriale n. 43 del 13 settembre 2024 presso la Direzione Generale Tutela della Biodiversità e del Mare, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica comunicava, tra l'altro, *“che il laboratorio ICQRF di Salerno, pur avendo dato la propria disponibilità a eseguire 60/70 analisi per quanto riguarda il divieto di coltivazione del mais geneticamente modificato MON 810, a tutt'oggi è non agibile e pertanto non potrà garantire per l'anno 2026 il supporto preventivamente accordato. Sarà sua premura segnalare al Tavolo di coordinamento l'eventuale riapertura del laboratorio anche nel corso dell'anno 2026”*.

Dato atto che, come da verifiche del citato Settore *“Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura”*, la rete NILO, individuata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quale riferimento nazionale per l'attuazione del PON 2026, garantisce l'acquisizione in ambito pubblico e la diffusione a livello nazionale dei riscontri scientifici e metodologici raccolti dalle Regioni durante le attività di vigilanza, e assicura la necessaria condivisione delle evidenze per mantenere uniformità di azione e favorire l'incremento delle conoscenze scientifiche, tecniche e operative correlate alle attività di vigilanza sugli organismi geneticamente modificati (OGM).

Ritenuto opportuno demandare al sopra citato Settore *“Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura”*, attraverso l'Ufficio di coordinamento del SAA, l'individuazione di un laboratorio facente parte della rete NILO, in conformità a quanto previsto dal PON 2026, cui affidare le eventuali analisi biomolecolari afferenti alle linee di attività II, IV e VI, anche nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nella seduta del 8 ottobre 2025 del Tavolo di coordinamento, come richiamate nei paragrafi precedenti.

Dato atto che l'Ufficio di coordinamento del SAA, in esito a un'analisi tecnica condotta sulle esigenze operative e sui vincoli organizzativi, e a fronte di una dotazione finanziaria complessiva, pari ad euro 101.357,80, ha elaborato i contenuti della proposta di *“Programma annuale d'intervento del SAA per l'anno 2026”*, trasmessa al Settore *“Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura”* con comunicazione del 12 marzo 2026, ai sensi della quale:

è stato preso in considerazione il risultato delle attività svolte nell'anno 2025, come sintetizzato nel rapporto annuale predisposto dal medesimo Ufficio di coordinamento e conservato agli atti del suddetto Settore;

si è prestata specifica attenzione alla rilevante importanza che il comparto vitivinicolo riveste per la Regione Piemonte;

si è tenuto conto delle limitate risorse umane disponibili e afferenti al Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare (sei addetti per l'intero territorio regionale), nonché della professionalità acquisita dal Servizio nel comparto vitivinicolo in oltre quarant'anni di attività e delle competenze maturate dal Servizio nel comparto mellifero negli ultimi cinque anni di operatività.

Dato atto, inoltre, che in ordine all'imputazione delle spese tra le due programmazioni previste, il medesimo Settore ravvisa quanto segue:

- poiché le attività di vigilanza in materia di OGM costituiscono specifica linea operativa nell'ambito delle funzioni del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare (SAA), ai fini della corretta rappresentazione della spesa si adotta un criterio di imputazione basato sulla distinzione tra costi comuni di funzionamento e costi diretti;

- in tale prospettiva, i costi generali, strumentali e logistici, non univocamente riferibili alla sola linea OGM, sono imputati al Programma annuale d'intervento del SAA;
- conseguentemente, a valere sulla dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 101.357,80, l'importo di euro 96.357,80 è imputato al Programma annuale d'intervento del SAA quale quota destinata alle spese di funzionamento e alle attività operative generali.
- poiché il PON 2026 prevede l'esecuzione delle analisi di controllo dei campioni prelevati durante le ispezioni presso i laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM) o presso ulteriori laboratori ufficiali designati dalle Regioni e Province autonome, si imputa al Programma Operativo Regionale OGM le spese direttamente e univocamente connesse alle analisi biomolecolari e, a tal fine, è destinato al Programma Operativo Regionale OGM l'importo di euro 5.000,00, quale quota riservata alle analisi correlate alle linee di attività previste;
- le risorse destinate all'attuazione dei due Programmi afferiscono al medesimo capitolo di bilancio (a eccezione dell'Impegno n. 2026/1432 di euro 24.687,80 sul capitolo di spesa 129330/2026), tenuto conto che la ripartizione interna tra Programma annuale d'intervento del SAA e Programma Operativo Regionale OGM è effettuata ai soli fini di programmazione, trasparenza e rendicontazione, senza costituire vincolo sostanziale alla gestione della spesa, ferma restando l'unitarietà della copertura finanziaria e la coerenza tra attività svolte e spese sostenute;
- poiché l'attività di vigilanza può richiedere, in presenza di non conformità, segnalazioni, allerte o ipotesi di illecito, ulteriori campionamenti e analisi biomolecolari rispetto a quelle programmate, la quota inizialmente destinata alle analisi OGM (euro 5.000,00) può essere rimodulata in aumento in corso d'anno, entro la dotazione complessiva del capitolo e nel rispetto delle procedure contabili vigenti, mediante corrispondente riduzione della quota imputata alle spese generali del Programma SAA, ove necessario per assicurare completezza istruttoria e tempestiva gestione delle evidenze.

Dato atto, altresì, che lo stesso Ufficio di coordinamento SAA nell'elaborare anche la proposta di "Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di Organismi Geneticamente Modificati per l'anno 2026", trasmessa con comunicazione il 11 marzo 2026 al Settore "Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura", ha considerato, in particolare:

il Programma Operativo Nazionale (PON) per l'anno 2026, redatto dal MASE in attuazione del DM 8 novembre 2017 nell'ambito del sistema di vigilanza territoriale sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM;

la natura fortemente innovativa della vigilanza sugli OGM e sui relativi effetti ambientali, in continua evoluzione sia nella sostanza sia nelle prassi operative;

il rapporto di reciproca influenza tra il Programma operativo regionale e l'attività specialistica di laboratorio, determinante sia per le modalità di conduzione della vigilanza (dove, cosa e come cercare) sia per la comprensione delle dinamiche d'uso del materiale OGM.

Dato atto, infine, che dalle verifiche effettuate dal più volte citato Settore "Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura", per il tramite dell'Ufficio di Coordinamento SAA, risulta che:

- non risultano ancora adottate, in via organica, le "disposizioni attuative" di cui all'articolo 53, comma 2, della legge regionale n. 1/2019, in conseguenza del rinnovato assetto organizzativo del SAA (introdotto dalla legge regionale n. 25/2021 ed effettivamente applicato dal 2022);
- nelle more dell'adozione delle predette "disposizioni attuative", ai sensi dell'articolo 109 della medesima legge regionale n. 1/2019, per la definizione del programma d'intervento annuale si fa riferimento alle indicazioni contenute nella DGR n. 7-22589 del 6 ottobre 1997, in quanto espressamente richiamate dal regime transitorio, da applicarsi in via residuale e limitatamente alle previsioni compatibili con il vigente assetto normativo e organizzativo, secondo il seguente perimetro applicativo:

le previsioni degli articoli 4, 5 e 35 dell'allegato alla DGR n. 7-22589 del 6 ottobre 1997 trovano applicazione limitatamente alla parte in cui individuano nell'Ufficio di coordinamento del SAA l'organo proponente del programma d'intervento annuale;

per quanto attiene alle attività di cui al Titolo V della legge regionale n. 1/2019, l'Ufficio di Coordinamento propone alla Giunta regionale, tramite il Settore "Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura" presso cui è incardinato, il programma d'intervento annuale del SAA;

anche per quanto attiene alle attività di cui al decreto 8 novembre 2017 e al PON 2026, l'Ufficio di Coordinamento propone, attraverso il medesimo Settore regionale, il Programma Operativo Regionale annuale delle ispezioni;

sia le disposizioni organizzative sia quelle inerenti alla dotazione finanziaria sono le medesime per entrambi i Programmi d'attività, in ossequio a quanto disposto dalla legge regionale n. 1/2019 e dalla DGR n. 19-6685 del 29 marzo 2018, fermo restando che l'eventuale ripartizione interna della spesa tra i Programmi è effettuata ai soli fini di programmazione e rendicontazione, a valere sul medesimo capitolo di bilancio.

Ritenuto, pertanto, di approvare:

- il "Programma d'intervento del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare (SAA) per l'anno 2026", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in attuazione del combinato disposto dell'articolo 53, comma 1, lettera c), e dell'articolo 109 della legge regionale n. 1/2019, nonché nel rispetto, nei limiti di compatibilità e coerenza con l'attuale assetto normativo e organizzativo, come sopra precisato, delle istruzioni attuative della legge regionale n. 39/1980 disposte con DGR n. 7-22589 del 6 ottobre 1997;
- il "Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di Organismi Geneticamente Modificati per l'anno 2026", di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione del DM 8 novembre 2017 "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati" e del "Programma Operativo Nazionale annuale d'attuazione" per l'anno 2026, oggetto d'informativa alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 gennaio 2026 (Repertorio n. 2/CSR del 15 gennaio 2026).

Richiamato che i costi relativi allo svolgimento delle attività previste dagli articoli 52, 53, 54 e 55 della legge regionale n. 1/2019, nonché dalla DGR n. 19-6685 del 29 marzo 2018, in relazione all'attuazione del DM 8 novembre 2017, sono autorizzati dal Titolo V "Contrasto alle frodi agroalimentari" della citata legge regionale n. 1/2019 e trovano copertura sulla dotazione finanziaria complessivamente prevista per l'attuazione dei Programmi approvati con il presente provvedimento.

Viste:

- la legge regionale n. 3/2026 "*Bilancio di previsione finanziario 2026-2028*";
- la DGR n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- la DGR n. 3-2128 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80 del 09 giugno 2021, convertito in legge n. 113 del 06 agosto 2021";

Dato atto che le spese derivanti dal presente provvedimento, pari a euro 101.357,80, trovano copertura finanziaria:

- mediante gli Impegni nn. 1088/2026 di 6.344,00 euro, 1222/2026 di 5.000,00 euro, 1426/2026 di 18.000,00 euro, 3248/2026 di 20.000,00 euro, 3877/2026 di 1.567,70 euro, 5071/2026 di 20.000,00 euro sul capitolo di spesa 138877/2026 (Missione 16 – Programma 1601) del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 – annualità 2026;
- mediante l'Impegno n. 1432/2026 di 24.687,80 euro sul capitolo di spesa 129330/2026 (Missione 16 – Programma 1601) del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 – annualità 2026;
- nel limite dello stanziamento di 5.758,30 euro iscritto in competenza sul capitolo di spesa 138877/2026 (Missione 16 – Programma 1601) del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, al netto degli impegni già assunti sull'annualità 2026.

Vista la D.G.R. n. 37-615/2024 del 20 dicembre 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo complessivo di euro 101.357,80, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all'unanimità,

### **DELIBERA**

di approvare, in attuazione del combinato disposto dell'articolo 53, comma 1, lettera c), e dell'articolo 109 della legge regionale n. 1/2019, nonché nel rispetto, nei limiti di compatibilità e coerenza con l'attuale assetto normativo e organizzativo come in premessa precisato, delle istruzioni attuative della legge regionale n. 39/1980 disposte con DGR n. 7-22589 del 6 ottobre 1997, il "Programma d'intervento del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare (SAA) per l'anno 2026", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione finanziaria pari ad euro 96.357,80;

di approvare, in attuazione del DM 8 novembre 2017 "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati" e del "Programma Operativo Nazionale annuale d'attuazione" per l'anno 2026, oggetto d'informativa alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 gennaio 2026 (Repertorio n. 2/CSR del 15 gennaio 2026), il "Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di Organismi Geneticamente Modificati per l'anno 2026", di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con una dotazione finanziaria pari ad euro 5.000,00;

che le spese derivanti dal presente provvedimento, pari a euro 101.357,80, trovano copertura finanziaria, come in premessa dettagliato;

che, ai soli fini di programmazione e rendicontazione interna, la dotazione finanziaria complessiva di euro 101.357,80 è ripartita tra le due programmazioni di cui agli Allegati A e B secondo quanto puntualizzato in premessa, fermo restando che tale ripartizione non costituisce vincolo sostanziale alla gestione della spesa trattandosi di attività svolte dal medesimo servizio e insistenti sul medesimo capitolo di bilancio;

che, nell'ambito della quota imputata al Programma Operativo Regionale OGM, è riservato l'importo di euro 5.000,00 alle analisi biomolecolari, restando possibile la rimodulazione in aumento di tale quota, entro la dotazione complessiva del capitolo e nel rispetto delle procedure contabili vigenti, in caso di non conformità, segnalazioni, allerte o ipotesi di illecito che richiedano ulteriori campionamenti e analisi;

di demandare all'Ufficio regionale di Coordinamento del SAA, ai sensi degli articoli 53 e 55 della legge regionale n. 1/2019 e della DGR n. 19-6685 del 29 marzo 2018, il coordinamento e la supervisione dell'attuazione dei Programmi di cui agli Allegati A e B;

di demandare, in coerenza con la DGR n. 19-6685 del 29 marzo 2018, al Settore “Servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura” della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, avvalendosi dell’Ufficio di coordinamento del SAA, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l’individuazione di un laboratorio appartenente alla rete NILO cui affidare le eventuali analisi biomolecolari previste dal POR OGM 2026;

che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2534-2026-All\_1-Allegato\_A.pdf



DGR-2534-2026-All\_2-Allegato\_B.pdf

2.



Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**Legge regionale 1/2019, Titolo V.**

**Programma annuale d'intervento del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare, ai sensi dell'articolo 53,  
comma 1, lettera c)**

**- Anno 2026 -**

Il programma annuale d'intervento indirizza l'attività del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare regionale (SAA) ed è proposto ai fini della tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e dei produttori con riferimento alla qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, lettera m) art. 1 "finalità" l.r. 1/2019.

**CRITERI GENERALI DI PRIORITÀ E DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI**

Ferme restando le prerogative operative dei SAA e le attività di iniziativa o su notizia qualificata, la selezione degli interventi 2026 è orientata, in via prioritaria, verso: (i) filiere e operatori caratterizzati da maggiore esposizione a pratiche ingannevoli o fraudolente (anche connesse a importazioni e rietichettature), (ii) segmenti con rilevanza economica e reputazionale per il territorio regionale (D.O., biologico), (iii) contesti con indicatori di anomalia (volumi incoerenti, prezzi incongrui, segnalazioni qualificate, esiti analitici o documentali ricorrenti), (iv) canali di commercializzazione a elevata asimmetria informativa (e-commerce e marketplace), (v) informazioni confidenziali o elementi informativi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale del servizio, anche non formalizzati.

**COMPARTO VITICOLO ENOLOGICO.**

L'attività è svolta attraverso la realizzazione di controlli presso aziende di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, conservazione, trasporto, mediazione, commercializzazione, al fine di accertare il rispetto della normativa del settore, con particolare riferimento a quella relativa alla denominazione di origine, alla certificazione "vino biologico" e alla documentazione funzionale ai controlli di settore; tali verifiche sono svolte, ove pertinente, anche in raccordo con le autorità competenti. Particolare attenzione è riservata agli operatori economici vitivinicoli che svolgono rilevanti attività di import-export.

Nell'ambito delle verifiche sono ricomprese anche attività di:

- accertamento presso aziende agricole e di produzione, commercializzazione, punti vendita e somministrazione di prodotti viticoli e/o enologici;
- prelievo di campioni di prodotti vitivinicoli e/o prodotti enologici ivi comprese parti verdi e frutto, al fine di effettuare analisi chimico- fisiche volte alla verifica del rispetto dei parametri relativi alle D.O. e alla ricerca di residui di fitofarmaci non consentiti o eccedenti le tolleranze di legge;
- controlli vendemmiali volti all'accertamento delle rese agronomiche dei vigneti, siano essi atti o meno alla produzione di vini a D.O. I controlli sono effettuati secondo le direttive impartite dall'Ufficio di Coordinamento dei SAA;
- controlli documentali e fisici in collaborazione con Enti ed Organismi che operano nel comparto agricolo;
- controlli di competenza, qualora la Giunta decida d'istituire, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238, sistemi di controllo quantitativi, nonché qualitativi delle uve provenienti dai vigneti iscritti allo schedario vitivinicolo, o decida di adottare, ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1308/2013, provvedimenti volti a conseguire equilibri produttivi e di mercato;
- monitoraggio e controlli sul mercato elettronico di prodotti enologici: l'attività prevede controlli e verifiche da effettuarsi sulla scorta delle informazioni acquisite sul mercato elettronico dei prodotti enologici e comprendenti anche il prelievo di campioni e le analisi chimico-fisiche dei prodotti posti in vendita nonché, laddove possibile, accertamenti verso le aziende di produzione o commercializzazione dei prodotti campionati.

In tale ambito, il raccordo operativo con gli enti competenti (anche ai fini fiscali e doganali) è curato dall'Ufficio di coordinamento, al fine di valorizzare segnalazioni qualificate e assicurare la circolazione tempestiva delle risultanze.

#### **COMPARTO MELLIFERO**

L'attività è volta alla prevenzione e al contrasto delle eventuali attività fraudolente, nonché alla comprensione delle dinamiche operative che caratterizzano il comparto mellifero sia nelle modalità di produzione sia di commercializzazione. L'attività prevista prende spunto da quanto contenuto nel documento del Parlamento europeo P8\_TA-PROV (2018)0057 "Risoluzione del parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulle prospettive e le sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE (2017/2115 (INI))". Nell'ambito dei controlli sono ricomprese anche attività di:

- accertamento presso aziende di produzione, trasformazione, elaborazione, stoccaggio, trasporto e commercializzazione al fine di accertare il rispetto della normativa del settore;
- accertamento presso gli impianti di confezionamento del miele, che miscelano o trattano miele proveniente da più produttori con particolare attenzione alle imprese che trattano mieli provenienti da paesi terzi;
- attività di prelievo di campioni di prodotto al fine di effettuare analisi chimico-fisiche e melisso-palinologiche volte all'individuazione di prodotti contraffatti.

Ove emergano criticità ricorrenti o fenomeni connessi a importazioni e miscele non trasparenti, l'attività potrà essere rimodulata con intensificazione mirata dei controlli e dei campionamenti.

#### **COMPARTO BIOLOGICO**

L'attività è svolta in raccordo con le strutture regionali competenti e prevede controlli di varia natura volti alla prevenzione, vigilanza e al controllo delle fasi di produzione e commercializzazione presso aziende a produzione biologica. Le attività sono svolte anche in collaborazione con Enti e Organismi che operano nel comparto agricolo. Nell'ambito dei controlli sono ricomprese anche attività di:

- accertamento presso aziende di produzione, trasformazione, elaborazione, stoccaggio, trasporto e commercializzazione al fine di verificare il rispetto della normativa del settore, con particolare riferimento alla certificazione biologica;
- eventuale prelievo di parti verdi al fine di effettuare analisi chimico-fisiche volte alla verifica del rispetto dei parametri relativi alla certificazione "biologico" e alla ricerca di residui di fitofarmaci non consentiti o eccedenti le tolleranze di legge;
- controllo magazzini;

#### **ALTRE AREE DEL COMPARTO AGROALIMENTARE**

È svolta una costante attività di presidio rispetto ad altre aree del comparto agroalimentare anche attraverso eventuali controlli effettuati in collaborazione con l'Agenzia delle dogane, i NAS, e i carabinieri agroalimentari nonché l'ICQRF.

Su segnalazione dalle strutture regionali dell'assessorato agricoltura, in via residuale, in coerenza con le finalità del TITOLO V della l. n. 1/2019, del presente programma di attività, del programma d'intervento ex Dm 8 novembre 2017, e delle risorse organizzative del SAA, possono essere svolte attività, anche ispettive conoscitive preliminari e attività ispettive volte a qualificare il rischio e l'opportunità di controlli strutturati orientati alla prevenzione e al contrasto di eventuali attività fraudolente.

Nell'ambito dei controlli sono ricomprese anche attività di:

- accertamento presso aziende di produzione, trasformazione, elaborazione, stoccaggio, trasporto e commercializzazione al fine di accertare il rispetto della normativa del settore, con particolare riferimento a quella relativa alla denominazione di origine e alla certificazione biologica;
- accertamento presso i mercati regionali e fiere attraverso prelievi di prodotti in vendita;
- prelievo di campioni di prodotto al fine di effettuare analisi chimico-fisiche (o altre pertinenti) volte all'individuazione di prodotti contraffatti;

Le collaborazioni interistituzionali sono attivate secondo logiche di complementarità delle competenze e di condivisione delle risultanze, privilegiando, ove pertinente, azioni congiunte nei segmenti a maggiore rischio (importazioni, canali distributivi complessi, operatori multi-regione e multi-stabilimento).

#### **ATTIVITÀ STRAORDINARIE IN PRESENZA DI CRITICITÀ O EMERGENZE**

Qualora una o più produzioni agricole e agroalimentari regionali siano oggetto di criticità o di emergenze legate a fenomeni di frodi o sofisticazioni, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della l.r. 1/2019, la Giunta regionale può disporre l'esecuzione di attività straordinarie di vigilanza e controllo affidandole ai SAA. In tale evenienza, l'Ufficio di coordinamento predisponde la proposta tecnica di rimodulazione operativa, definendo perimetro, obiettivi, durata, fabbisogni analitici e criteri di rendicontazione dedicata ferma restando l'ordinaria attività di presidio.

#### **RENDICONTAZIONE E INDICATORI MINIMI DI ATTUAZIONE**

In coerenza con l'articolo 55, lettera e), della l.r. 1/2019, l'Ufficio di coordinamento assicura la rendicontazione alla Giunta regionale sull'attuazione del presente programma e sui risultati ottenuti. A tal fine, il portale SAA e gli strumenti informativi disponibili sono utilizzati, per quanto possibile, per la tracciatura e l'aggregazione di indicatori minimi, quali: numero dei controlli effettuati per comparto e tipologia, numero dei campioni prelevati e tipologie di analisi attivate, controlli e verifiche su canali di vendita elettronici, controlli vendemmiali effettuati, principali esiti (anche in termini di non conformità riscontrate). Tali elementi, unitamente alle ulteriori risultanze operative e amministrative dell'anno, confluiscono nella rendicontazione annuale del SAA, anche ai fini della ricostruzione complessiva delle attività svolte, delle criticità riscontrate e delle eventuali rimodulazioni intervenute in corso d'esercizio. Resta ferma la possibilità di affinare e integrare il set di indicatori in relazione all'evoluzione degli strumenti informativi e alle esigenze di coordinamento.

#### **GESTIONE OPERATIVA DEL PORTALE SAA**

Il portale SAA è mantenuto e sviluppato quale strumento di supporto alla pianificazione operativa, alla tracciabilità delle attività, alla gestione documentale e alla rendicontazione. Le modalità operative, i profili di accesso e le funzionalità attive sono definiti e aggiornati dall'Ufficio di coordinamento in coerenza con le esigenze di servizio e con gli atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera e), della l.r. 1/2019.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per lo svolgimento delle attività previste dal Titolo V della l.r. 1/2019 l'Ufficio di coordinamento e il SAA si avvalgono, tra l'altro, oltre agli strumenti tecnico-informatici in dotazione all'Ente, compreso l'accesso al sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) di cui all'articolo 81 della l.r. 1/2019, ed altri archivi e banche dati pertinenti alle finalità istituzionali del servizio formato e gestito da Enti, Istituti, Organismi sia pubblici che privati. L'utilizzo degli archivi e delle fonti informative, nonché delle informazioni digitali di libero accesso, è orientato a finalità di prevenzione, analisi del rischio e indirizzo dell'attività di controllo, con adeguata tracciabilità delle operazioni svolte e salvaguardia della pertinenza dei dati trattati rispetto alle finalità istituzionali.

È demandato al Settore A1706B Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, tramite l'Ufficio di coordinamento SAA (art. 55 l.r. 1/2019), l'individuazione dei laboratori ove effettuare le analisi fisico-chimiche o di altra natura (isotopiche, melisso-palinologiche, residui fitosanitari, biomolecolari, organolettiche o altro) ritenute necessarie. Ai fini di efficacia ed efficienza, l'individuazione dei laboratori tiene conto, per quanto necessario, delle competenze specialistiche richieste, dei tempi di refertazione, dell'accreditamento dei metodi/prove, ove applicabile, della catena di conferimento dei reperti (catena di custodia) e delle modalità di trasmissione e tracciamento degli esiti.

Dal presente programma è fatta salva l'attività legata al "Programma operativo nazionale annuale d'attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati" di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, che procederà

secondo un differente programma d'intervento regionale, nonché le attività di contrasto alle attività illecite inerenti alla qualifica di P.G. ai sensi dell'art. 55 del c.p.p.

Qualora, relativamente alle attività di contrasto alle attività illecite, intervengano situazioni di particolare gravità o tali da esigere un prolungato impegno del Servizio, il presente programma annuale d'intervento si intende egualmente attuato in proporzione al tempo dedicato a dette attività. In tal caso, nella rendicontazione annuale è fornita motivazione delle circostanze che hanno determinato la conseguente rimodulazione delle attività programmate.

L'Ufficio di Coordinamento regionale, ai sensi dell'art. 55 della l.r. 1/2019, attende all'applicazione del presente programma mediante il coordinamento e la supervisione delle funzioni svolte dal servizio e dando attuazione agli strumenti d'intervento di cui all'articolo 52 della stessa legge.



*Assessorato Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca*

## **Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi Geneticamente Modificati anno 2026**

Il presente Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi Geneticamente Modificati (di seguito chiamato Piano Operativo delle ispezioni o POR), per l'anno 2026 è redatto in attuazione del:

- D.M. MATTM 8 novembre 2017 – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) del 3 gennaio 2018 n. 2 e rubricato *“Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati”*;
- *“Programma Operativo Nazionale annuale di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati”* (di seguito chiamato Piano Operativo Nazionale o PON) per l'anno 2026 di attuazione del Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, per cui è stata resa
- informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Repertorio n. 2/CSR del 15 gennaio 2026). Il PON 2026 è pubblicato sul sito istituzionale del MASE.

Tutte le attività di vigilanza previste dal presente programma, sviluppato ai sensi del DM 8 novembre 2017 e del PON 2026 del MASE, sono effettuate attraverso l'Ufficio regionale di coordinamento presso cui è istituito il Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare ex Titolo V della l.r. 1/2019, tramite personale adeguatamente formato e iscritto al Registro nazionale degli ispettori istituito con l'art. 2 del DM 8 novembre 2017 ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224. Gli ispettori sono designati dal MASE, dal Ministero della Salute, dal MASAF, nonché dalle Regioni e Province autonome.

Gli Ispettori, nominati ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 8 luglio 2003 n. 224, conducono le attività inerenti l'attuazione del POR, tra cui figurano, controlli, verifiche, ispezioni, e ulteriori attività prodromiche, connesse o successive, nell'alveo delle facoltà di cui all'art. 55 del c.p.p. L'ufficio di Coordinamento regionale, ai sensi dell'art. 55 della l.r. 1/2019 e dalla DGR n. 19-6685 del 29 marzo 2018, tra le altre cose, attende all'attuazione del presente programma mediante il coordinamento e la supervisione delle funzioni svolte dal servizio e dando attuazione al presente programma.

Tutte le attività previste sono da completarsi entro il 31 dicembre 2026 e rendicontate al MASE entro il termine del 31 marzo 2027 (ex allegato I *“PIANO GENERALE PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA”*, titolo VI *“Rendicontazioni e informazione pubblica”*, comma 1 del DM 8 novembre 2017).

I protocolli di campionamento predisposti dal MASE sono disponibili al seguente indirizzo Internet: [Corso di formazione per gli ispettori iscritti nel registro nazionale ai sensi del decreto 8 novembre 2017](#)

I modelli dei verbali d'ispezione e campionamento sono allegati al DM 8 novembre 2017 e le attività analitiche sono condotte secondo la *“Nota esplicativa sulla conduzione delle attività analitiche”* allegata al PON 2026. Le analisi di controllo dei campioni prelevati durante le ispezioni sono eseguite dai laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM) o da eventuali ulteriori laboratori ufficiali designati dalla Regione. Per

le eventuali analisi di revisione l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), facente parte della rete NILO, svolge il ruolo di laboratorio di seconda istanza; l'ammontare del deposito provvisorio è pari a € 900,00.

Per tutto quanto non specificato si rimanda al DM MATTM e al Programma Operativo Nazionale per l'anno 2026 nonché alla documentazione trasmessa in occasione del 1° corso di formazione organizzato dal MATTM (ora MASAF) nei giorni 23, 24 e 25 giugno 2020.

Per ogni linea di attività prevista dal Dm 8 novembre 2017 qui di seguito è compilata una scheda.

### LINEA di attività I

#### **ATTIVITÀ DI VIGILANZA RELATIVA ALL'EMISSIONE DELIBERATA NELL'AMBIENTE DI OGM AUTORIZZATA PER QUALSIASI FINE DIVERSO DALL'IMMISSIONE SUL MERCATO OVVERO A SCOPO SPERIMENTALE.**

Questa linea di attività riguarda la vigilanza sulle sperimentazioni con OGM autorizzate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

L'autorità nazionale competente ha istituito un pubblico registro informatico dove sono annotate le localizzazioni degli OGM emessi nell'ambiente per scopi sperimentali ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. Ovvero sperimentazioni con piante superiori geneticamente modificate o sperimentazioni con OGM diversi da piante superiori geneticamente modificati.

Nel territorio regionale risultano presenti sperimentazioni con piante superiori geneticamente modificate mediante tecniche di editing del genoma, autorizzate ai sensi del Titolo II del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224. In particolare, il PON 2026 dà conto di sperimentazioni riferite alle notifiche B/IT/25/01 (riso geneticamente modificato resistente al brusone, con tre siti sperimentali, di cui uno in Piemonte) e B/IT/25/03 (pomodoro geneticamente modificato, tollerante a *Phytophthora infestans* e a stress idrico, presso un sito sperimentale in Piemonte). Per tali sperimentazioni la Regione predispone un separato programma operativo delle ispezioni volto a verificare la conformità alle prescrizioni del decreto di autorizzazione (misure di gestione del rischio, piano di monitoraggio, cartellonistica ove prevista, gestione rifiuti e situazioni di emergenza) e lo trasmette all'autorità nazionale competente quanto prima possibile, apportando le eventuali variazioni necessarie in corso d'anno. In questo caso i relativi programmi operativi sono stati già trasmessi al MASE con note prot. Nn.12726/A1700A e 12721/A1700A del 4 giugno 2025

### LINEA di attività II

#### **ATTIVITÀ DI VIGILANZA RELATIVA ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DI OGM COME TALI O CONTENUTI IN PRODOTTI, ESCLUSA LA COLTIVAZIONE.**

L'attività riguarda la vigilanza sugli OGM autorizzati all'immissione in commercio ai sensi della **direttiva 2001/18/CE (parte C)** e, limitatamente alla verifica degli eventuali effetti ambientali, sugli OGM autorizzati all'immissione in commercio come alimenti e mangimi ai sensi del **regolamento (CE) n. 1829/2003 (artt. 8 e 17)**, ma non autorizzati alla coltivazione.

##### **a) OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE (parte C)**

A oggi gli OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE parte C sono rappresentati da 6 (sei) linee di garofano (*Dianthus caryophyllus* L.) geneticamente modificate nel colore del fiore e destinate al mercato dei fiori recisi ed elencati nella tabella 1 del PON.

##### vigilanza

le ispezioni hanno lo scopo di verificare il rispetto delle condizioni d'impiego e delle eventuali restrizioni d'uso in particolari ambienti e aree geografiche specificate nei provvedimenti d'autorizzazione, tenendo conto dei risultati dei piani di monitoraggio (report PMEM 2023–2024 sui garofani GM Florigene® (eventi SHD-27531-4 Moontea™, IFD-26407-2 Moonvelvet®, IFD-25958-3 Moonberry®, FLO-40689-6 Moonaqua®, FLO-40644-2 Moonlite®, FLO-40685-2 Moonvista®) nonché la conformità dell'etichettatura e dell'imballaggio.

Per le 6 linee di garofano GM è prevista la sola sorveglianza generale. Attualmente non è prevista vigilanza *caso-specifico* o *rischio-specifica* così come indicato dai risultati del monitoraggio *post*-introduzione

intenzionale condotta dal richiedente l'autorizzazione alla coltivazione/commercializzazione/sperimentazione di un OGM ai sensi della Direttiva CE 2001/18 Allegato III A punto V, Allegato IIIB punto G, Allegato VII e del Reg. CE 1829/2003.

I risultati dei piani di monitoraggio ambientale post commercializzazione sono reperibili accedendo ai collegamenti riportati sulla Tabella 1a del PON 2026.

Le ispezioni si svolgeranno in prevalenza attraverso controlli documentali volti alla verifica delle condizioni per l'immissione in commercio, ovvero:

- il prodotto può essere immesso in commercio solamente a scopo ornamentale;
- non ne è consentita la coltivazione;
- su un'etichetta o in un documento che accompagna il prodotto devono figurare la dicitura «**Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato**» o «**Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato**» e la dicitura «**Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione**».

Per l'individuazione dei siti da ispezionare si farà uso anche delle informazioni reperibili sul Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ex articolo 65 del Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle *Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante*.

Si prevede un minimo di:

- n. **10 (dieci)** ispezioni presso siti di commercializzazione al dettaglio e/o all'ingrosso di fiori recisi ove, presumibilmente possano essere posti in vendita anche esemplari di Garofani OGM;

#### campionamento

In caso di campionamento di materiale biologico è utilizzato il *Protocollo di campionamento di piante in vaso e di fiori recisi in strutture florovivaistiche* (versione ottobre 2021), predisposto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (IZSLT), Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM. Ulteriori dettagli tecnico-operativi sono concordati con l'IZSPTO.

#### Modulistica utilizzata

Modello C) dell'allegato II al Decreto Ministeriale 8 novembre 2017 modificato e adattato secondo le necessità e gli standard in uso al SAA.

#### Sanzioni

Per gli OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, commi da 4 a 6 (a seconda della fattispecie della non conformità). L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è il Ministero della Transizione Ecologica.

#### **b) OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003 (artt. 8 e 17)**

A oggi le tipologie di OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati sono: 9 eventi di cotone e relative combinazioni, 49 eventi di mais e relative combinazioni, 8 eventi di colza e relative combinazioni, 19 eventi di soia e relative combinazioni, e 1 evento di barbabietola da zucchero. Nella Tabella 2 del PON 2026 è riportata la lista degli OGM autorizzati all'immissione in commercio come alimenti e mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 per i quali è richiesta la sorveglianza generale; per tutti questi prodotti non è previsto un monitoraggio caso-specifico.

Tutte le informazioni relative a tali OGM autorizzati all'immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono reperibili sul registro degli organismi geneticamente modificati accessibile al seguente indirizzo internet <https://webgate.ec.europa.eu/dyna2/gm-register/>.

I risultati dei piani di monitoraggio ambientale post commercializzazione sono reperibili accedendo ai collegamenti riportati sulla Tabella 2a del PON 2026.

#### Vigilanza

l'attività ha lo scopo di verificare gli eventuali effetti ambientali derivanti dalla dispersione accidentale

nell'ambiente degli OGM e dall'insorgenza di piante avventizie da semente vitale. Le attività ispettive sono quindi prioritariamente orientate alla verifica dell'eventuale insorgenza di piante avventizie da semente vitale di **mais, soia e colza OGM** derivanti dalla dispersione accidentale nell'ambiente degli OGM immessi in commercio a scopo alimentare e mangimistico. L'attività di vigilanza tiene conto dei risultati annuali dei piani di monitoraggio ambientale post-commercializzazione effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera b) e dell'art. 17, comma 5, lettera b) del medesimo regolamento.

La Regione prevede di svolgere un minimo di:

- n. **8 (otto)** ispezioni presso i siti di stoccaggio, rivendita o lavorazione di granella per la ricerca di piante avventizie o di sementi disperse di OGM autorizzati ai sensi del regolamento CE 1829/2003; particolare attenzione è riservata ai siti di stoccaggio di granelle di mais, soia o colza OGM.

#### Campionamento

Il campionamento è operato qualora nel sito di stoccaggio o nelle immediate vicinanze si rilevi semi o granella disperse o, ancora, si noti la presenza di piante avventizie. I campionamenti sono effettuati secondo le modalità di seguito indicate:

- Piante avventizie: *protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia* (versione ottobre 2021), predisposto da ISPRA;
- Semi e/o granella: *protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia* (versione novembre 2021), predisposto da ISPRA e dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA).

#### Modulistica

Modello C) dell'allegato II al DM MATTM 8 novembre 2017, modificato e adattato secondo le necessità e gli standard in uso al SAA.

#### Sanzioni

Per gli OGM autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

### **LINEA di attività III**

#### **Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per la coltivazione**

Non si prevedono specifiche attività ispettive poiché in Italia non si coltiva l'unico OGM autorizzato nell'Unione europea alla coltivazione, il mais MON810 (decisione della Commissione 98/294/CE).

Attività di vigilanza inapplicabile sul territorio regionale per l'anno 2026.

### **LINEA di attività IV**

#### **Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227**

Sulla base delle misure transitorie previste dalla direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati dell'Unione europea di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, diciannove Stati membri tra cui l'Italia hanno richiesto e ottenuto l'esclusione del loro territorio dall'ambito geografico di coltivazione di sei varietà di mais geneticamente modificato (MON 810, 1507, 59122, Bt11, GA21 e 1507x59122).

Il 5 marzo del 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE la decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione europea che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del mais MON 810, unica pianta superiore GM autorizzata alla coltivazione nell'Unione europea; per tale motivo in Italia

è applicato il divieto di coltivazione di tale mais geneticamente modificato.

### Vigilanza

Le attività ispettive della Regione riguardano la verifica del rispetto del divieto di coltivazione del mais MON810.

La superficie provinciale coltivata a mais sottoposta a controlli è individuata, in coerenza con il PON 2026, nel range compreso tra lo 0,1% e lo 0,3% della media delle superfici provinciali ISTAT coltivate a mais negli anni 2024 e 2025 (rif. Tabella 3 del PON 2026). Per l'anno 2026 la Regione Piemonte applica, in via ordinaria, la soglia dello 0,1%, come di seguito specificato.

TABELLA 1 - Superfici complessive coltivate a MAIS					
	2024	2025	2024-2025	% della media delle superfici totali 2024-2025 da ispezionare nel 2026 (in ettari)	
	Sup. tot (Ha) (dato ISTAT)	Sup. tot. (Ha) (dato ISTAT)	media sup.tot.(Ha)	0,1%	0,1% arrotondato all'intero inferiore (ettari da sottoporre a controllo)
Piemonte	115.746	127.293	121.520		
Alessandria	12.972	16.661	14.817	14,8	<b>14</b>
Asti	5.453	7.114	6.284	6,3	<b>6</b>
Biella	979	1.083	1.031	1,0	<b>1</b>
Cuneo	36.958	40.040	38.499	38,5	<b>38</b>
Novara	5.108	5.087	5.098	5,1	<b>5</b>
Torino	46.082	48.781	47.432	47,4	<b>47</b>
VCO	74	82	78	0,1	<b>0</b>
Vercelli	8.120	8.445	8.283	8,3	<b>8</b>

Hanno carattere di priorità i controlli da effettuare in prossimità di aziende agricole biologiche che coltivano mais, tenuto conto che, secondo la Tabella 4 del PON 2026 (dati SINAB), la media regionale 2023-2024 della superficie coltivata a mais biologico è pari a Ha 1.901,5.

Sulla scorta della Tabella 1, le superfici da sottoporre a controllo risultano essere pari a circa ettari 119 così suddivisi per provincia: Alessandria 14; Asti 6; Biella 1; Cuneo 38; Novara 5; Torino 47; Verbano-Cusio-Ossola 0; Vercelli 8.

L'individuazione delle superfici da sottoporre a controllo avviene su base aziendale identificate in funzione di 4 criteri: analisi del rischio e/o specifiche indicazioni contenute nel PON 2026; a seguito di attività ispettive pregresse; su segnalazione d'altri enti o su delega dell'AG; per sorteggio.

Applicando i criteri gli ispettori regionali individueranno i siti, minimo 1 (uno) per Provincia, ove effettuare i controlli in campo nel rispetto delle indicazioni sopra indicate.

Il prelievo di un campione su di una superficie coltivata a mais esaurisce il controllo per tutte le superfici coltivate a mais della medesima azienda fino a un totale di 100 ettari, oltre occorrono due campioni per azienda. Rimane facoltà degli ispettori effettuare più campioni per azienda indipendentemente dalle superfici.

Avranno carattere di priorità i controlli da effettuare in prossimità di aziende agricole biologiche che coltivano mais. Si prevede di effettuare **circa 12 - 15** campionamenti

### Campionamento

Il campionamento è effettuato secondo il *Protocollo di campionamento delle piante di mais per la vigilanza sul divieto di coltivazione del mais MON 810* in Italia (versione ottobre 2021) predisposto Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

### Modulistica

Il modello di verbale da utilizzare per le **ispezioni** è il **Modello E)** mentre il modello da utilizzare per il campionamento è il **Modello F)** dell'allegato II al DM MATTM 8 novembre 2017. Entrambi i modelli di verbale sono modificati e adattati secondo necessità e gli standard in uso al SAA.

### Sanzioni

Le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressioni Frodi del MASAF (Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste).

### **LINEA di attività V**

#### **Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato.**

Questa linea di attività di vigilanza riguarda gli OGM destinati all'uso confinato ossia destinati ad essere impiegati unicamente in attività in cui si attuano misure rigorose e specifiche di confinamento atte a limitare il contatto di questi organismi con la popolazione e con l'ambiente, ai sensi dell'art. 3, lettera d), punto 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Il PON 2026 prevede che questa attività di vigilanza venga effettuata direttamente dal MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) con lo scopo di verificare l'applicazione delle misure di confinamento e il rispetto dei requisiti in materia di etichettatura

***Attualmente in territorio regionale non insistono progetti di sperimentazione in ambiente confinato.***

### **LINEA di attività VI**

#### **Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati.**

Il PON 2026 prevede che sia direttamente il MASE ad assicurare l'attività di vigilanza nel caso in cui si verifichi un'emissione deliberata nell'ambiente o un'immissione in commercio di OGM non autorizzati rispettivamente ai sensi del Titolo II o del Titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

In applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, nel caso di riscontro di non conformità, l'autorità nazionale competente adotta le misure necessarie per porre immediatamente termine all'emissione deliberata nell'ambiente e all'immissione in commercio non autorizzati. L'autorità nazionale competente, sentito il parere dell'ISPRA, stabilisce le misure necessarie per la messa in sicurezza il ripristino e la bonifica dei siti interessati dall'emissione deliberata nell'ambiente o dall'immissione in commercio di OGM non autorizzati e dà comunicazione delle misure adottate alla Commissione europea, agli altri Stati membri dell'Unione europea, alle Regioni e Province autonome e al pubblico.

#### **Attualmente NON vi sono misure adottate dal MASE che coinvolgono le regioni in attività ispettive**

Nel caso in cui si verifichino un'emissione o un'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti non autorizzati rispettivamente ai sensi della parte B o della parte C della direttiva 2001/18/CE, a seguito della comunicazione da parte della Commissione europea o di uno Stato membro, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dirama l'allerta e mette a disposizione le informazioni ricevute sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e sulla BCH italiana. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano assicurano per quanto di rispettiva competenza l'attività di vigilanza affinché, nel caso di riscontro di non conformità, siano adottate le misure previste dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE.

**Attualmente l'unica allerta emanata il 22 marzo 2018 dalla Commissione europea e, a seguire dal MASE, riguarda la commercializzazione di petunie OGM non autorizzate il cui elenco dei nomi commerciali è stato fornito dalla Commissione europea durante la riunione del Comitato Regolamentare ai sensi della direttiva**

**2001/18/CE del 12 giugno 2017.**

Vigilanza

La vigilanza di cui all'allerta emanata il 22 marzo 2018, poiché interessa i centri di produzione, e commercializzazione di piante e fiori è svolta contestualmente e a integrazione della linea d'attività **II Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione** lettera a) **OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE (parte C).**

Campionamento

Fino a ulteriore comunicazione da parte del MASE e dei centri di referenza della rete NILO, le modalità di campionamento sono ricondotte all'attività II relativa alla vigilanza sugli OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE (parte C).

Modulistica

Fino a ulteriore comunicazione da parte del MASE, è utilizzato il Modello C) dell'allegato II al Decreto Ministeriale 8 novembre 2017 opportunamente modificato e adattato secondo necessità e gli standard in uso al SAA.

Sanzioni

Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 in caso in cui si verifichi un'emissione deliberata a scopo sperimentale non autorizzata oppure dell'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo in caso di immissione in commercio non autorizzata.